

Condizioni generali dei Logistics Services di Saviva AG per la gestione a magazzino

1 Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali (di seguito CG) si applicano a tutti i contratti stipulati da Saviva AG (di seguito Saviva) con il rispettivo cliente (di seguito Cliente) nell'ambito dei Logistics Services di Saviva (di seguito Contratto di deposito). Le CG costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati tra il Cliente e Saviva e con la stipula del contratto il Cliente accetta espressamente queste CG. Eventuali deroghe alle presenti CG, segnatamente l'assunzione di condizioni contrattuali generali derogatorie del Cliente, sono giuridicamente vincolanti solo se accettate espressamente da Saviva mediante dichiarazione scritta.

Saviva si riserva il diritto di modificare queste CG in qualsiasi momento. Trovano applicazione le CG nella versione di volta in volta vigente.

2 Ambito di attività

L'ambito di attività di Saviva secondo le presenti CG comprende unicamente il deposito, la gestione a magazzino e l'entrata in e l'uscita dal magazzino di merci del Cliente. Le prestazioni che Saviva è tenuta a erogare e le relative condizioni sono disciplinate in modo vincolante nel Contratto di deposito.

3 Offerta

Le offerte decadono se non vengono accettate entro 30 giorni dopo che sono pervenute al Cliente. L'offerta indica almeno la quantità e il tipo della merce oggetto di deposito, il prezzo per ciascuna unità, ev. commissioni di terzi e la durata di deposito stimata.

4 Conferimento dell'ordine

L'ordine deve essere conferito a Saviva per iscritto o mediante mezzi di comunicazione elettronici.

L'ordine deve contenere tutte le indicazioni necessarie per un'esecuzione corretta, come l'indicazione di merci regolamentate (ad es. merce pericolosa, merci sdoganate, scorta obbligatoria ecc.) nonché l'indicazione delle merci che necessitano di un trattamento particolare (ad es. emissioni odorigene, particolare sollecitazione del suolo, dimensioni estreme, prescrizioni relative a umidità e temperatura ecc.).

Inoltre, ogni ordine deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- quantità e tipo di merci da gestire a magazzino o superficie di magazzino necessaria in m² o m³
- data e ora delle consegne
- tipo di consegna con peso per ciascuna zona di trasporto ovvero di temperatura (UK = non refrigerato / GK = refrigerato / TK = surgelato)
- durata di deposito stimata

Se l'evasione dell'ordine da parte di Saviva viene resa difficoltosa dalla violazione di tali obblighi di collaborazione in capo al Cliente e se questi comportano un onere aggiuntivo a carico di Saviva, Saviva ha la facoltà di addebitare al cliente tali oneri aggiuntivi.

5 Accettazione della merce

Il Cliente annuncia l'arrivo della merce con un preavviso di almeno 24 ore. Al momento della consegna, Saviva è autorizzata, ma non obbligata, a verificare che tutte le merci siano conformi con l'ordine e i documenti di accompagnamento. Sono ammesse prove a campione, anche se richiedono l'apertura dell'imballaggio. In caso di mancata conformità, Saviva ha facoltà di accettare con riserva scritta o di respingere l'intera spedizione. Saviva è tenuta a controllare l'assenza di danni nell'aspetto esteriore della merce inviata per la gestione a magazzino ed eventualmente ad accettare con opportuna riserva scritta nei confronti della società di trasporto (che ad esempio consegna beni di importazione) e del Cliente.

Per la merce gestita a magazzino, su richiesta Saviva rilascia una conferma di ricezione scritta. Per il tipo e la quantità della merce gestita a magazzino fa fede unicamente la ricevuta. La ricevuta è vincolante solo dopo essere stata firmata da Saviva.

6 Controllo della merce gestita a magazzino

Durante la gestione a magazzino, Saviva controlla regolarmente le condizioni esteriori della merce. Saviva segnala immediatamente eventuali alterazioni al Cliente. Se vi è pericolo nel ritardo, Saviva può adottare in buona fede e autonomamente i provvedimenti necessari a protezione della merce.

Se mette a disposizione del Cliente solo singole superfici di magazzino, Saviva non è obbligata a eseguire controlli sulla merce. Al fine di proteggere altre merci, installazioni del magazzino e la sicurezza o la salute pubblica, Saviva è invece autorizzata ad adottare misure immediate e/o a impartire al Cliente istruzioni che possono derogare al contratto originario.

7 Cessione della facoltà di disporre

Il Cliente è obbligato a comunicare per iscritto a Saviva una eventuale modifica della facoltà di disporre della merce gestita a magazzino entro 24 ore. Il partner contrattuale di Saviva resta il Cliente originario fino al momento in cui Saviva stipula un nuovo contratto di deposito per la merce con il nuovo committente e fino a che Saviva libera il Cliente precedente dalla sua responsabilità.

Il Cliente, previo preavviso scritto di almeno 24 ore, ha il diritto di sopralluogo e controllo durante il normale orario d'ufficio. Su richiesta di Saviva, il Cliente e le persone da lui autorizzate devono identificarsi in modo adeguato. Il sopralluogo e il controllo possono avvenire solo in presenza di Saviva o del suo rappresentante. Ulteriori attività di Saviva, come ricollocamenti della merce in magazzino, controlli della qualità, compilazione dell'inventario, fornitura di collaboratori e attrezzature ecc. vengono fatturate separatamente.

8 Uscita della merce dal magazzino

L'ordine di uscita dal magazzino deve avvenire per iscritto tramite mezzi elettronici, nella modalità e misura pattuite con il committente. Tale ordine deve contenere tutte le indicazioni necessarie per fare uscire correttamente e senza rischio di danni la merce dal magazzino.

Se viene richiesta l'uscita dal magazzino solo di alcune merci, il Cliente deve farsi carico dei relativi costi sostenuti da Saviva.

Saviva si riserva di concordare le scadenze per l'uscita dal magazzino e la consegna con il Cliente.

9 Disposizioni particolari

9.1 Merce preziosa

Nel suo ordine, il Cliente deve identificare come tale la merce preziosa (la merce che in ragione del suo valore necessita di un trattamento speciale). Questa merce verrà di regola presa in consegna per la gestione a magazzino solo in locali speciali.

9.2 Cambio di domicilio

Il Cliente deve segnalare prontamente per iscritto a Saviva qualsiasi variazione del suo domicilio. In caso contrario e se le comunicazioni a lui destinate venissero rispediti al mittente perché impossibili da recapitare, Saviva è autorizzata a vendere la merce sul libero mercato trascorsi 30 giorni da un sollecito a sua volta rispedito al mittente perché impossibile da recapitare.

9.3 Orari d'ufficio

La presa in consegna e la riconsegna della merce avvengono solo nei consueti giorni lavorativi durante i normali orari d'ufficio di Saviva.

9.4 Ingresso e uscita della merce

Saviva si occupa di scaricare e caricare la merce in ingresso e in uscita. Tuttavia, Saviva non è responsabile del caricamento sicuro e conforme alla tecnica della circolazione. Se possibile, Saviva fa in modo che non si verifichino attese nelle fasi di carico e scarico della merce in ingresso e in uscita ma in linea di principio non si impegna a garantire che il carico o lo scarico avvenga entro determinati termini e non si assume alcuna responsabilità per eventuali controscandali o altri danni durante eventuali tempi di attesa.

10 Assicurazione

Saviva si impegna ad assicurare la merce gestita a magazzino contro i rischi causati da fuoco, acqua, furto con scasso o contro danni conseguenti ad altri eventi solo se esiste un esplicito ordine scritto del Cliente che indica il valore assicurato e il rischio da coprire. I relativi premi vengono conteggiati e addebitati separatamente.

In caso di variazione quantitativa (volume) e qualitativa (valore) della merce gestita a magazzino, la somma assicurata viene adeguata su richiesta scritta del Cliente.

Per ogni sinistro il Cliente ha diritto a pretendere un risarcimento solo se l'impresa di assicurazione liquida tale sinistro a norma della polizza assicurativa; alla prestazione assicurativa vengono detratti eventuali crediti di Saviva.

11 Cessazione del contratto e disdetta

Se è stipulato a tempo determinato, il Contratto di deposito termina alla data di scadenza pattuita.

Se è stipulato a tempo indeterminato, il Contratto di deposito è soggetto a un termine di preavviso di un mese e può essere disdetto sempre solo alla fine del mese. Il contratto deve essere disdetto per iscritto. I movimenti ordinari della merce gestita a magazzino non necessitano di disdetta.

Il Contratto di deposito può essere risolto in via anticipata in presenza di fondati motivi. Si hanno motivi fondati segnatamente:

- se la merce gestita a magazzino reca particolare disturbo per via delle sue caratteristiche (odori, fuoriuscite, presenza di infestanti, riscaldamento, ecc.) originarie o sviluppate in un secondo momento, che recano un grave pregiudizio alle altre merci gestite a magazzino, al magazzino stesso, alle persone che vi lavorano o all'ambiente;
- se il Cliente lascia trascorrere invano un termine di costituzione in mora (sollecito) di 15 giorni per il pagamento di un eventuale debito.

12 Responsabilità di Saviva

Saviva è responsabile nei confronti del Cliente per l'esecuzione accurata dell'ordine. Saviva è responsabile nei confronti del Cliente per i danni eventualmente cagionati in relazione alla gestione a magazzino della merce solo in caso di dolo o colpa grave di Saviva. Saviva respinge espressamente ogni altra responsabilità.

12.1 Cause di forza maggiore

Saviva è liberata da qualsivoglia responsabilità se un danno è riconducibile a circostanze che non potevano essere evitate né da Saviva né da eventuali incaricati e/o nulla poteva ragionevolmente essere fatto per contrastarne le conseguenze.

12.2 Fine della responsabilità e reclami per vizi

La responsabilità di Saviva per le condizioni e la disponibilità della merce cessa nel momento in cui il Cliente o il suo incaricato ha preso in consegna la merce senza specificare riserve. Il Cliente deve denunciare per iscritto eventuali vizi riscontrati il prima possibile, e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi (termine di reclamo). In assenza di denuncia di vizi riconoscibili entro il termine corrispondente, l'ordine si intende evaso senza vizi e approvato dal Cliente.

In caso di vizi nascosti il termine di reclamo è di 7 giorni. In questo caso il Cliente deve denunciare a Saviva i vizi per iscritto subito dopo la loro scoperta, e in ogni caso entro il termine di prescrizione di legge applicabile. In assenza di puntuale denuncia dei vizi a Saviva, l'ordine si intende evaso senza vizi e approvato dal Cliente anche con riferimento ai vizi riconoscibili solo in un secondo momento.

12.3 Limiti di responsabilità

In caso di perdita o danneggiamento della merce gestita a magazzino, la responsabilità di Saviva è limitata a un massimo di CHF 15 per chilogrammo della parte della merce interessata. La responsabilità per ulteriori danni è limitata all'importo del danno cagionato. La responsabilità massima per sinistro ammonta a CHF 40 000.00. Si considera un unico sinistro quando la causa del danno è la stessa o in presenza di una differenza d'inventario, anche se questa origina da più ordini di gestione a magazzino. Non esiste alcun impegno al risarcimento di danni indiretti (ad es. mancato profitto, interruzione di attività, ecc.).

13 Responsabilità del Cliente

Il Cliente è personalmente responsabile di tutti i danni cagionati a Saviva o terzi dalla merce in magazzino.

14 Fatturazione e condizioni di pagamento

I crediti di Saviva diventano esigibili con l'emissione della fattura. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa. Dal momento della costituzione in mora sono dovuti interessi di mora del 5% per ogni mese iniziato.

Se Saviva deve riscuotere diritti di deposito, di trasporto, dazi, imposte, tasse ecc. dal destinatario della merce o da terzi e l'interessato non può o non vuole pagare il credito a Saviva, il Cliente ne risponde.

15 Diritto di ritenzione

La merce gestita a magazzino è costituita in pegno a favore di Saviva a garanzia del rispettivo credito derivante dall'intera relazione d'affari con il Cliente.

Una volta decorso invano il termine di pagamento posto da Saviva sotto comminatoria di realizzazione del pegno, Saviva è autorizzata a vendere al meglio la merce interessata sul libero mercato senza ulteriori formalità burocratiche.

I crediti nei confronti di Saviva si prescrivono in 5 anni. Il termine di prescrizione inizia nel momento in cui era diventata esigibile la prima prestazione inevasa.

16 Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per giudicare su tutte le pretese oggetto di controversia tra le parti contrattuali è esclusivamente il domicilio di Saviva. Si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero. Sono espressamente escluse le disposizioni del diritto internazionale privato.

17 Clausola salvatoria

L'eventuale nullità o invalidità di una disposizione delle presenti CG non inficia la rimanente parte delle CG. Le disposizioni nulle o invalide devono essere sostituite da disposizioni efficaci il più aderenti possibile allo scopo economico perseguito dalle disposizioni nulle o invalide. Allo stesso modo occorre procedere per colmare eventuali lacune contrattuali o in caso di inapplicabilità di una disposizione.

18 Testo originale

Le CG di Saviva per la gestione a magazzino sono redatte in lingua tedesca, francese e italiana. Fa fede il testo in lingua tedesca.